



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

VISTO il decreto direttoriale del 4 luglio 2024, n. 33, della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito “DGATASS”), con il quale si è riconosciuta l'equiparazione ad aeromobile di Stato di due velivoli a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) in dotazione all'Associazione di Volontariato Fly Team ONLUS (di seguito “Fly Team”), iscritta presso il Registro delle Associazioni di volontariato e Protezione Civile della Regione Siciliana, che svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici in particolare per la tutela ambientale e per la prevenzione incendi, nelle quali l'impiego dei velivoli a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) risulta proficuo;

CONSIDERATO che l'anzidetta equiparazione è stata *riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli aeromobili stessi per il perseguimento delle finalità pubbliche della Fly Team evidenziate in premessa dell'anzidetto DD 33/2024 agli UAS di cui alla seguente tabella:*

COSTRUTTORE	MODELLO	TARGA D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MAVIC 3 Thermal	ITA-4939720	1581F5FJD23B900DX0Y4
DJI	MINI 3 Pro	ITA-4806435	1581F4XFC227J007CH7Z

VISTA la nota prot. 26/2025 FT del 3 aprile 2025, acquisita dalla DGATASS con prot. n. 2049 del 3 aprile 2025, con la quale la Fly Team ha evidenziato che, a far data da Agosto 2024 , ha iniziato ad operare quando necessario, a supporto del comune di Misiliscemi e alle Forze di Polizia presenti nel territorio, che il proprio Presidente è stato nominato ausiliare di Polizia Giudiziaria come tecnico operatore e pilota di droni per riprese video e foto, e ha chiesto, pertanto, che fosse rettificato il sopra richiamato DD 33/2024 con l'aggiunta dell'*attività di ausiliare di Polizia Giudiziaria per conto delle forze di polizia*;

CONSIDERATO opportuno procedere, come richiesto, integrando l'elencazione delle attività per il cui svolgimento è riconosciuta l'equiparazione ai due velivoli con l'aggiunta della sopra menzionata attività, qualificabile come attività non commerciale, di interesse pubblico, in particolare rivolta alla repressione dei crimini legati all'abbandono di rifiuti speciali;

DECRETA

ART. 1

1. A far data dal 3 aprile 2025, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione di cui al decreto direttoriale del 4 luglio 2024, n. 33, della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, è riconosciuta, agli stessi aeromobili equiparati e nei medesimi termini e condizioni, anche in ragione dell'effettiva utilizzazione degli aeromobili stessi per attività di ausiliare di Polizia Giudiziaria per conto delle forze di polizia richiamata in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO